



REPUBBLICA ITALIANA

7/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Massimo Lasalvia	Presidente
Carmela de Gennaro	Consigliere
Fabio Gaetano Galeffi	Consigliere
Aurelio Laino	Consigliere rel.
Stefania Petrucci	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello in materia di pensioni iscritto al n. **59985** del registro di segreteria, proposto da *omissis*, nato a *omissis* (*omissis*) il *omissis* (c.f. *omissis*), rappresentato e difeso dagli avv.ti Perugini Olga (*perugini.olga@oravta.legalmail.it*) e Pecorilla Giuseppe (*giuseppepecorilla@ordineavvocatirna.org*) ed elettivamente domiciliato come da mandato in atti;

contro

l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), in persona del suo legale rappresentante p.t. (c.f.: 80078750587), rappresentato e difeso dagli avv.ti Carcavallo Lidia (*avv.lidia.carcavallo@postecert.inps.gov.it*), Patteri Antonella (*avv.antonella.patteri@postecert.inps.gov.it*), Giannico Giuseppina (*avv.giuseppina.giannico@*

postecert.inps.gov.it), Coretti Antonietta (avv.antonietta.coretti@postecert.inps.gov.it) e Preden Sergio (avv.sergio.preden@postecert.inps.gov.it) ed elettivamente domiciliato come da mandato in atti;

avverso e per la riforma

della sentenza n. 651/2021 resa dalla Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia, pubblicata in data 19.7.2021.

Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;
uditi, nella pubblica udienza del 23.11.2023, il relatore, l'avv. Perugini, anche su delega dell'avv. Pecorilla, per l'appellante, nonché l'avv. Giannico per l'INPS.

Svolgimento del processo

Viene impugnata l'epigrafata sentenza con cui è stato rigettato il ricorso proposto dall'odierno appellante - sottufficiale dell'Arma dei Carabinieri a riposo, con un'anzianità di servizio, alla data del 31.12.1995 inferiore a 15 anni - teso al riconoscimento dell'aliquota pensionabile del 44%, ex art. 54 d.p.r. n. 1092/73, in luogo di quella meno favorevole concretamente loro attribuita.

All'uopo, l'appellante reitera, sotto forma di motivi di gravame, le censure rimaste disattese in prime cure, finalizzate a evidenziare la (parziale) violazione dell'art. 54 d.p.r. n. 1092/73 da parte del primo giudice, all'uopo richiamando l'orientamento nomofilattico espresso dalle Sezioni Riunite di questa Corte giusta sentenza n. 12/QM/2021.

Conclude, pertanto, l'appellante per la riforma *in parte qua* della decisione, con il conseguente riconoscimento del domandato diritto

nella (più ridotta) misura del 2,44% annuo, oltre alla vittoria di spese, diritti e onorari.

Resiste l'ente previdenziale, chiedendo, in via principale, che il gravame sia integralmente rigettato, siccome infondato, ovvero, in subordine, solo parzialmente accolto, con attribuzione del domandato beneficio nella più ridotta misura indicata dalla suddetta decisione delle Sezioni Riunite.

All'udienza di discussione della causa, le parti hanno insistito nelle rispettive conclusioni.

Motivi della decisione

Va accolto il gravame prospettato, nei limiti e in coerenza con la più ridotta devoluzione della causa in appello, nei termini sopra riferiti.

L'abbondanza delle decisioni che si sono univocamente espresse in merito - oltre alla primigenia sentenza delle Sezioni Riunite n. 12/QM/2021, vedasi, da ultimo, tra le tante, C. conti, Sez. I App., n. 243/2023 - consente di motivare la presente pronuncia, tramite un mero rinvio ai suddetti precedenti (artt. 39, comma 1, lett. d) e 167, comma 4, c.g.c.; art. 17, comma 1, disp. att. c.g.c.), in particolare riconoscendosi il domandato diritto nella misura ivi stabilita - ossia con perequazione della base pensionabile applicandosi l'aliquota del 2,44%, computata su tutto il periodo di servizio reso fino al 31.12.1995 - e, corrispondentemente, riformandosi la decisione impugnata.

Spese di difesa compensate, stante la complessiva soccombenza

parziale reciproca delle parti, nonché la non univocità dei precedenti giurisprudenziali sulla questione al tempo della proposizione della domanda. Non vi è, invece, luogo a provvedere su quelle di giudizio, in relazione alla gratuità delle cause previdenziali.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello promosso da *omissis* e iscritto al n. **59985** del ruolo generale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione, compensando le spese di difesa.

Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla Segreteria per gli ulteriori adempimenti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23.11.2023.

L'Estensore

Il Presidente

f.to Aurelio Laino

f.to Massimo Lasalvia

Depositato in Segreteria il 22/01/2024

Il Dirigente

f.to Massimo Biagi